



CORTE FEDERALE DI APPELLO
Comunicato Ufficiale n.8 del 3 Novembre 2020

Riunione del 22 Ottobre 2020

Presidente: Avv. Antonio Ricciulli
Vice Presidente: Avv. Fabio Gullotta
Componenti: Avv. Claudio Cutrera (Relatore)

CFA 4.20.21 – Reclamo della tesserata RUNGGALDIER SARA avverso il provvedimento reso dal Tribunale Federale FIPAV con decisione C.U. n. 13 del 01.10.2020 (per aver, in violazione dei principi di probità e correttezza, ex Artt. 16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T., I e 74 Reg. Giur. e 2 Codice Comportamento Sportivo CONI, veicolato, tramite social network, alcune immagini che la ritraevano in atteggiamento denigratorio ed offensivo nei confronti della FIPAV. Contestate le aggravanti di cui alle lettere D e F dell’Art. 102 Reg. Giur.).

La Corte Federale di Appello

OSSERVA

Con C.U. 13 del 1/10/2020 il Tribunale Federale infliggeva a RUNGGALDIER SARA la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi due, ritenendola responsabile della violazione dei principi di probità e correttezza, ex Artt. 16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T., I e 74 Reg. Giur. e 2 Codice Comportamento Sportivo CONI, per aver veicolato, tramite social network, alcune immagini che la ritraevano in atteggiamento denigratorio ed offensivo nei confronti della FIPAV.

Il Tribunale riteneva peraltro sussistente l’aggravante ex art. 102 Reg. Giur. in considerazione dell’atteggiamento palesemente volgare ed offensivo nei confronti della Federazione di appartenenza.

La RUNGGALDIER proponeva, quindi, reclamo innanzi a questa Corte Federale per i seguenti motivi: 1) “*Estinzione del giudizio disciplinare e di tutti gli atti del procedimento (decisione inclusa) per superamento dei termini di cui all’art. 43 del R.G.*”; 2) “*In subordine e nel merito: l’atleta Sara Runggaldier non è responsabile del fatto di cui al capo di imputazione (non ha commesso il fatto)*”; 3) “*Insussistenza del fatto per mancanza di dolo*”.

All’udienza di discussione tenutasi il 22 ottobre 2020, venivano sentiti sia il Procuratore Federale, che ha concluso per la conferma della decisione impugnata, sia l’Avv. Christoph Senoner, per l’atleta Runggaldier Sara, che ha concluso per l’accoglimento del reclamo.

La Corte Federale di Appello si riservava di decidere.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo è infondato e va respinto.

Occorre innanzitutto disattendere l'eccezione preliminare sollevata da parte reclamante in relazione alla invocata "estinzione *del giudizio disciplinare e di tutti gli atti del procedimento (decisione) inclusa*", per asserito superamento dei termini di cui all'Art.43 R.G.

Quest'ultima norma, infatti, ai commi 1 e 4 (in combinato disposto con l'art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI) determina in novanta giorni, dalla data di esercizio dell'azione disciplinare, il termine per la pronuncia della decisione di primo grado, a pena di estinzione del relativo procedimento.

Tale termine è perentorio ed è ispirato ai principi di celerità e "della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale" (art. 2 co. 3 Reg. Giur.). Si tratta quindi di verificare se tale termine, nel caso in specie, sia stato superato.

Ritiene la Corte che, in considerazione della sospensione feriale dei termini, detto termine non sia stato assolutamente superato.

L'istituto della sospensione feriale dei termini, infatti, costituisce norma di carattere generale del processo civile, a detta di questa Corte applicabile ai procedimenti di giustizia sportiva, anche in virtù di giurisprudenza consolidata sul punto.

In effetti sia l'art. 2, comma 6, del Codice di giustizia sportiva, sia l'art. 2, comma 6, del Regolamento Giurisdizionale FIPAV, fanno espresso richiamo alle norme procedurali civili prevedendo che "per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva".

Appare evidente come l'istituto della sospensione feriale dei termini (disciplinato nel nostro diritto processuale civile dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742 e successive modifiche) costituisca, nel silenzio delle norme federali, una disposizione generale applicabile anche ai giudizi che si tengono innanzi agli organi di giustizia sportiva, in virtù dei predetti richiami al Codice di giustizia sportiva del CONI ed al Regolamento Giurisdizionale FIPAV.

In tal senso anche il Collegio di Garanzia del CONI ha sempre sancito espressamente che "il decorso dei termini processuali relativo ai procedimenti che si tengono davanti alle giurisdizioni sportive sia da ritenersi sospeso nel periodo feriale (1° - 31 agosto), a meno che non sia disposto diversamente (dai regolamenti federali)..." (cfr, da ultimo, decisione n. 14/2020 Collegio di Garanzia del CONI – Sezioni Unite).

Per l'effetto, ritenuto che, per come riconosciuto dalla stessa parte reclamante, il fascicolo dell'odierno procedimento risulta pervenuto al Tribunale Federale in data 01 luglio 2020 e che quest'ultimo ha depositato il provvedimento in data 1° ottobre 2020, risulta evidente il rispetto dei termini (novanta giorni) previsti dalle disposizioni sopra indicate e, conseguentemente, il rigetto della relativa eccezione.

Nel merito si evidenzia che sia l'atleta, con comunicazione dell'1/6/2020, sia il suo difensore non hanno mai contestato la rispondenza al vero delle foto acquisite.



Entrambi hanno tentato di sminuire l'accaduto sostenendo che si fosse trattato di un semplice comportamento goliardico, compiuto all'interno dello spogliatoio e privo di intento offensivo nei confronti della Fipav.

Inoltre la difesa dell'atleta, in sede di reclamo, ha anche invocato l'assenza di dolo in capo alla Runggaldier la quale, a suo dire, non avrebbe "scattato" la foto, non l'avrebbe postata sul portale "Instagram" e non avrebbe impresso sulla stessa il commento ivi esistente.

Tali affermazioni, oltre a risultare in contrasto con quanto affermato nella memoria difensiva di primo grado (cfr. ivi pag.3 ove si riconosce che è stata la Runggaldier ad inserire le scritte apposte sulla foto e a coprire il suo viso con un fumetto) sono, in ogni caso, prive di pregio.

Risultano incontestabilmente attribuibili alla reclamante sia il gesto del dito medio sia la scritta impressa sulla foto sia, infine, la condivisione e veicolazione della stessa, seppur parzialmente modificata, tramite il suo profilo "Instagram" @sara.runghi.

Solo a titolo esemplificativo, infatti, vi è da dire che, ove l'atleta non avesse voluto condividere la detta foto, sarebbe stato sufficiente chiedere immediatamente al social network la sua eliminazione anziché veicolarla, seppur modificata (si consideri che lo screenshot risulta effettuato dopo 14 h. dalla pubblicazione della detta foto sul profilo dell'atleta, come si evince dalla foto stessa).

Il tenore delle immagini pubblicate e la condotta contestata all'atleta, dunque, si ritengono gravi e del tutto in contrasto con i principi cardine dell'ordinamento Fipav e cioè con quelli di probità e correttezza, disciplinati dagli Artt. 16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T., I e 74 Reg. Giur. e 2 Codice Comportamento Sportivo CONI.

P.Q.M.

La Corte Federale di Appello

Rigetta il proposto reclamo e conferma la decisione impugnata.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO il 3 Novembre 2020